Avvenire.it, 11 febbraio 2016

Pillola «dei 5 giorni», i farmacisti obiettano

«Il diritto all'obiezione di coscienza per noi farmacisti – nonostante i tentativi di nasconderlo da parte di Fofi e Federfarma – è già stato riconosciuto per legge. Il fatto che non sono state prodotte norme per regolarlo praticamente, non impedisce ovviamente l'uso di tale diritto. Mi incuriosisce comunque vedere una così alta percentuale di dubbiosi rispetto alla scelta dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di togliere la ricetta alla pillola "dei cinque giorni dopo"». Piero Uroda, presidente dell'Unione cattolica farmacisti italiani (Ucfi) commenta il sondaggio (reso noto la scorsa settimana) dell'azienda produttrice dell'ulipristal acetato (nome commerciale EllaOne) che evidenzia le resistenze professionali dei farmacisti, dovute perlopiù a dubbi sulla sicurezza del farmaco, soprattutto in caso di abuso, cioè di uso ripetuto.

Dottor Uroda, secondo il sondaggio il 18% dei suoi colleghi non venderebbe mai una pillola contraccettiva senza ricetta e il 46% è contrario alla scelta dell'Aifa, che ha permesso la vendita dell'ulipristal senza prescrizione medica. Che cosa ne pensa?
Da un lato mi paiono purtroppo pochi coloro che non vogliono distribuire l'ulipristal; dall'altro c'è da osservare che il farmacista ha un interesse a evitare che, essendo farmaco senza ricetta, prima o poi finisca nelle parafarmacie o nei supermercati. E senza ricetta il farmaco sfugge a ogni controllo. Peraltro la ricetta resta per i normali contraccettivi ormonali e per la pillola del giorno dopo, ma non per questo prodotto, che è più potente. Infatti l'ulipristal è ben più simile come composizione chimica al mifepristone (la RU486, la pillola abortiva) che non al "vecchio" levonorgestrel (la vecchia pillola "del giorno dopo").

Perché il farmacista dovrebbe rifiutarsi di vendere un contraccettivo?
Perché si continua con l'equivoco di confondere l'effetto contraccettivo e quello abortivo. Il foglietto illustrativo parla solo della sua azione antiovulatoria in quanto antiprogestinico, ma il progesterone serve anche a mantenere l'endometrio ospitale per l'ovocita fecondato. E gli studi scientifici evidenziano che non si può escludere un'azione del farmaco che impedisca l'impianto in utero del prodotto del concepimento. E questa non è più contraccezione.

Ma in assenza di norme specifiche il farmacista può esprimere obiezione di coscienza?
Certamente sì: noi siamo compresi tra i professionisti sanitari. E l'articolo 9 della legge 194 prevede la possibilità di obiezione di coscienza per tutti gli operatori sanitari. Quello che conta è l'aborto, non il modo in cui viene effettuato: un tempo c'era solo il metodo chirurgico, ora anche quello chimico-farmaceutico, che ci chiama in causa. Del resto almeno due colleghi sono stati assolti dall'accusa di non aver dispensato il farmaco e io stesso ho ricevuto una denuncia che non ha avuto seguito. Il nostro diritto è riconosciuto, ma non è stato «normato» da una legge. Anche il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb)

ha riconosciuto il diritto per il farmacista di opporsi a un farmaco potenzialmente abortivo.

Il Cnb suggeriva di ammettere l'obiezione, ma si preoccupava che il farmaco fosse disponibile perché prescritto da un medico. Ma se non c'è più obbligo di ricetta?
Si rafforza il nostro diritto all'obiezione: non mi «intrometto» nell'azione professionale di un medico, sono solo con la mia coscienza. E poi l'obbligo di ricetta resta per le minorenni: ma come faccio a sapere a chi è destinato il farmaco che mi viene chiesto? E poi, scusi, rifiuto un farmaco salvavita? La gravidanza è una malattia?

Enrico Negrotti